

## DDL CIELI BLU

### DIVIETO ATTIVITÀ DI INGEGNERIA CLIMATICA (GEOINGEGNERIA)

PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE (Ex Art 71 co 2 Cost.It.)

In accordo con:

- la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 1992;
- la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione dell'atmosfera AIRE5 76/112;
- il Trattato ONU sulla Biodiversità (CBD 1992);
- l'Accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di là della giurisdizione nazionale (Bbnj) del 2026;
- Moratoria delle Nazioni Unite COP 10 Nagoya;
- La Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo (1992);
- Dlg 152/2006 Testo Unico Ambientale
- Art.191 TFUE
- gli Artt 9 co 2 ,32 e 41 co 2 della Costituzione Italiana.

#### PROGETTO DI LEGGE

SCOPI:

1. Per vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche all'interno dello spazio aereo italiano e per altri scopi.

Sia emanata dal Parlamento italiano,

#### TITOLO

La presente legge può essere citata come "Cieli blu".

#### DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE (GEOINGEGNERIA)

##### (a) IN GENERALE

Chiunque, in una qualsiasi delle circostanze descritte nel comma (b), effettui consapevolmente modifiche meteorologiche nel territorio italiano, compresi i territori e i possedimenti italiani, sarà soggetto alle sanzioni descritte nel comma (c).

##### (b) CIRCOSTANZE DESCRITTE

Ai fini del comma (a), le circostanze descritte in questo comma sono che:

- 1) l'imputato che ha viaggiato nel commercio interstatale o estero, o ha viaggiato utilizzando un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero, a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a);
- 2) l'imputato che ha utilizzato un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a);
- 3) l'imputato che ha trasmesso nel commercio interstatale o estero qualsiasi comunicazione relativa o a sostegno della condotta descritta nel paragrafo (a) utilizzando qualsiasi mezzo, canale, struttura o strumento del commercio interstatale o estero o nel commercio interstatale o estero o che lo influenza con qualsiasi mezzo o in qualsiasi modo, inclusi computer, posta, filo o trasmissione elettromagnetica;
- 4) la condotta descritta nel paragrafo (a) si è verificata all'interno della giurisdizione marittima e territoriale speciale dell'Italia, della giurisdizione speciale del Territorio italiano o di qualsiasi territorio o possesso dello Stato italiano;
- 5) la condotta descritta nel comma (a) si è altrimenti verificata o ha interessato il commercio interstatale o estero.

#### C) SANZIONI

##### ART. 1 - SANZIONE PENALE

Chiunque violi individualmente o in associazione con più individui, il comma (a) sarà multato non più di euro 100.000 per ciascuna violazione e con 5 anni di reclusione.

Qualunque Ente e/o Associazione nazionale ed Internazionale che violi il comma (a) sarà multata per euro 100.000 per ciascuna violazione, ed i Presidenti Amministratori, Delegati, passibili di una pena detentiva pari a 5 anni di reclusione.

##### ART. 2 - SANZIONE CIVILE

L'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà imporre una sanzione civile di non più di 10.000 euro per ciascuna violazione del comma (a), in aggiunta a qualsiasi altra sanzione prevista dalla legge.

L'accertamento delle violazioni verrà notificato al vettore o soggetto interessato, con l'emissione di ordinanze ingiuntive da parte delle Direzioni Aeroportuali ENAC.

##### ART. 3 - VIOLAZIONI RIPETUTE

Ogni caso di iniezione, rilascio, emissione o dispersione ai sensi della sottosezione (a) costituisce una violazione separata di tale sezione.

##### ART. 4 - SEGNALAZIONE E INDAGINE

###### (a) SEGNALAZIONE AL PUBBLICO

(1) ISTITUZIONE DEL SISTEMA — L'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con l'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Amministrazione dell'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) e con l'Amministrazione della Difesa dell'Aeronautica Militare, del Ministero degli Interni, con l'ISPR (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e con il sistema SNPA, che include le ARPA/APPA regionali/provinciali, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) segnaleranno qualsiasi sospetta violazione che si ritiene si sia verificata ai sensi della sottosezione (a e b2).

##### ART. 5 - ABROGAZIONE DELLE LEGGI ESISTENTI

(a) LEGGE STATALE/LEGGE REGIONALE — Qualsiasi disposizione di una legge statale e/o ad essa equiparata o regionale, che autorizzi o richieda modifiche meteorologiche, incluso un requisito di licenza o un permesso per tali modifiche meteorologiche, è abrogata.

##### ART. 6 - MODIFICA DEL TEMPO

(A) IN GENERALE — Il termine "modifica del tempo" significa qualsiasi iniezione, rilascio, emissione o dispersione di una sostanza chimica, di un composto chimico o di una sostanza, o trasporto di un apparato nell'atmosfera con l'espresso scopo di: (i) produrre un cambiamento temporale nella composizione, nel comportamento o nella dinamica dell'atmosfera; (ii) influenzare la temperatura, il tempo, il clima o l'intensità della luce solare.

(B) ESEMPI — Tale termine include: (i) georingegneria; (ii) insemminazione delle nuvole; (iii) modifica e gestione della radiazione solare; e (iv) il rilascio di un aerosol nell'atmosfera per influenzare la temperatura, le precipitazioni o l'intensità della luce solare.

Nella presente legge:

ATMOSFERA — Il termine "atmosfera" indica l'involucro gassoso che circonda la Terra, compreso tutto lo spazio aereo all'interno della giurisdizione territoriale dell'Italia.

##### ART. 7 - DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di promulgazione.